

=====

DISEGNO DI LEGGE:

"MODIFICA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1973, N. 8"

Relatore: prof. Marcello Rizzo

Signor Presidente,

Signori Consiglieri,

la modifica alla legge n. 8 del 31/3/1973 tende con l'emendamento aggiuntivo del punto 4 dell'art. 1 ad affidare agli uffici del Contenzioso la competenza anche istruttoria, emanazione dei provvedimenti e di ogni altro adempimento attinente alle controversie amministrative in tutte le materie trasferite o delegate alle Regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 secondo comma della Costituzione.

Si tratta di una esigenza funzionale, avvertita da tempo, e divenuta ancor più pressante dopo la approvazione della legge regionale sulle concessioni ed in previsione della attuazione della 382.

Con il punto 4 si affida quindi agli uffici del Contenzioso la capacità di recupero di tutte le somme che a qualsiasi titolo debbono affluire all'erario regionale.

La modifica, infine, apportata al disposto dell'art. 4 della legge n. 8/73 trova la sua giustificazione nella natura pubblica dell'Ente Regione, natura che trasfonde le sue peculiari caratteristiche anche ai crediti regionali. Essi, infatti, per essere propri di un Ente pubblico territoriale hanno acquisito automaticamente una inconfondibile fisionomia pubblicistica.

Da qui la nuova caratteristica dell'azione di recupero, tutta proiettata in un contesto di norme che disciplinano i crediti patrimoniali degli enti pubblici territoriali.

I vantaggi, sotto il profilo operativo, della proposta-disciplina sono di assoluta evidenza, posto che il sugello di legittimità, avallato dal procedimento ingiunzionale, scoraggia ogni tentativo di evasione o di ritardo nel pagamento.

Dal punto di vista della tutela, nulla viene tolto al cittadino, il quale potrà avvalersi dei mezzi amministrativi e giurisdizionali per la difesa dei propri diritti.

Art. 1

L'art. 1 della legge regionale 31 Marzo 1973, n. 8 è così modificato:

E' istituito presso ogni capoluogo di Provincia l'Ufficio Regionale del Contenzioso.

Ad esso sono demandate le seguenti competenze:

- 1) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della legge regionale n. 1 del 13.1.1972;
- 2) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della normativa regionale sull'orario dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio;
- 3) istruttoria delle controversie fra province, comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di ospedalità, di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di leggi e di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del D.P.R. 19.11.1989 n. 6535;
- 4) istruttoria, emanazione dei provvedimenti ed ogni altro adempimento attinente alle controversie amministrative nelle materie trasferite o delegate alle Regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione.

./.

Art. 2

L'articolo 4 della legge regionale 31 Marzo 1973, n. 8 è così modificato:

Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti dalla legge regionale n. 1 del 13.1.972, le somme dovute per effetto dei provvedimenti di cui ai punti 2), 4) del precedente articolo uno, nonché quelle dovute per effetto della legge regionale n. 27 del 15.12.976, sono corrisposte mediante versamento alla Tesoreria regionale con le modalità da stabilirsi a cura della Presidenza della Giunta Regionale.

Per la riscossione coattiva, l'ufficio regionale del Contenzioso si avvale delle norme contenute nel T.U. 14.4.910 n. 639.